

RAFFAELE CATERINA

*I vincoli del contesto: alcune riflessioni sulla teoria dell'interpretazione di Vittorio Villa*

ABSTRACT:

After briefly sketching Vittorio Villa's dynamic theory of interpretation, the essay concentrates on the cognitive dimension of interpretation. Vittorio Villa rightly underlines that narrowing the concept of knowledge to mere, non-evaluative description transforms interpretation into a mere act of will, leading to the radically antiformalistic theories of interpretation. Interpretation is both cognitive and creative, as indeed any scientific activity: it is not mere description of a pre-existing meaning, but still it is not an arbitrary act of decision; the text's semantic meaning is not infinitely plastic, and the interpretative arguments can sometimes be falsified. The last chapter is focused on the context of legal interpretation; it includes beliefs, values, even implicit rules, which have a life partially independent from authoritative texts, and deserve to be studied on their own, in order to better understand how such elements are born, evolve and propagate in a given culture.

Dopo aver brevemente delineato la teoria dinamica dell'interpretazione di Vittorio Villa, il saggio si concentra sulla dimensione cognitiva dell'interpretazione. Vittorio Villa sottolinea giustamente che restringendo il concetto di conoscenza a mera descrizione avalutativa si trasforma l'interpretazione in un mero atto di volontà, il che conduce alle teorie radicalmente antiformalistiche dell'interpretazione. L'interpretazione è sia cognitiva che creativa, come, di fatto, qualsiasi attività scientifica: non è la mera descrizione di un significato pre-esistente, ma tuttavia non è un atto arbitrario di decisione; il significato semantico del testo non è infinitamente plastico, e gli argomenti interpretativi possono qualche volta essere falsificati. L'ultimo paragrafo si concentra sul contesto dell'interpretazione giuridica; esso include credenze, valori, persino regole implicite, che hanno una vita parzialmente indipendente dai testi autoritativi, e meritano uno studio autonomo, al fine di meglio comprendere come tali elementi nascano, si evolvano e si propagano in una data cultura.

KEYWORDS:

Interpretation, context, formalism and antiformalism, legal culture

Interpretazione, contesto, formalismo e antiformalismo, cultura giuridica

RAFFAELE CATERINA \*

*I vincoli del contesto: alcune riflessioni  
sulla teoria dell'interpretazione di Vittorio Villa*

1. *Una teoria dinamica dell'interpretazione* – 2. *Oltre la dicotomia tra conoscenza e volontà* – 3. *Alla scoperta del contesto.*

1. *Una teoria dinamica dell'interpretazione*

Il cuore del volume di Vittorio Villa *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica* è la proposta di una teoria dinamica dell'interpretazione.

Ineccepibilmente, l'autore precisa che l'interpretazione di cui si occupa è soltanto l'interpretazione di testi, o, più specificamente, l'interpretazione di disposizioni (gli enunciati giuridici) facenti parte di testi promulgati da un organo che ha la competenza per farlo. Egli ammette dunque di occuparsi di interpretazione giuridica in senso stretto, e non di altre attività interpretative che pure hanno luogo all'interno del campo di esperienza giuridico, ma che riguardano materiali non linguistici.

La proposta teorica delineata nel volume si differenzia dalle altre teorie dell'interpretazione, che Vittorio Villa

\* Professore Ordinario, Università Torino. E-mail: [raffaele.caterina@unito.it](mailto:raffaele.caterina@unito.it).

raggruppa dentro tre grandi concezioni: il formalismo interpretativo, l'antiformalismo interpretativo e la tradizione di ricerca mista. Nessuna di esse «riesce a render conto, in modo adeguato, delle pratiche interpretative poste in essere da giudici e giuristi nelle organizzazioni giuridiche di tipo continentale»<sup>1</sup>.

A ben vedere, formalismo e antiformalismo (e gran parte delle teorie miste) «sostengono, nell'ambito della teoria dell'interpretazione, una contrapposizione dicotomica tra “scoperta” e “creazione”, sulla base della quale non si danno vie di mezzo: o l'interpretazione “scopre” qualcosa oppure, al contrario, “crea qualcosa”, ma non può fare tutte e due le cose insieme»<sup>2</sup>. Il significato o è integralmente preesistente all'attività interpretativa, ed è scoperto (formalismo); o è creato *ex novo* in sede di interpretazione (antiformalismo); al limite, le teorie miste distinguono dicotomicamente tra casi in cui il significato viene scoperto e casi in cui viene creato.

La proposta di Vittorio Villa muove invece dalla constatazione della «presenza contestuale di entrambi gli elementi», quello della scoperta e quello della creazione. L'attività interpretativa partecipa «di entrambe le modalità, attraverso un processo dinamico di attribuzione di significato ai testi giuridici».

Con riferimento alla interpretazione di disposizioni, la teoria dinamica scompone il processo di attribuzione del significato in più fasi. In particolare è possibile distinguere: una dimensione convenzionale di partenza; una dimensione di carattere contestuale.

Si badi che il contesto entra in gioco anche all'interno della dimensione del significato convenzionale.

<sup>1</sup> VILLA 2012, 112.

<sup>2</sup> VILLA 2012, 113.

La nozione di contesto utilizzata da Vittorio Villa è infatti complessa, comprendendo:

«i) le assunzioni di sfondo presupposte da quella determinata interazione comunicativa (il contesto distale o contesto di sfondo); ii) gli elementi del testo complessivo, o del segmento di comunicazione in cui si inserisce il singolo enunciato interpretando (il cotesto); iii) le caratteristiche della situazione concreta in cui il messaggio viene emesso e/o fruito (contesto situazionale)»<sup>3</sup>.

Dunque, da un lato vi è un contesto distale o contesto di sfondo, costituito da «quell'insieme di informazioni e di credenze sulla natura (ad esempio sulle leggi naturali) e sulla cultura (ad esempio su "come fare certe cose" [...]), ma anche di orientamenti valutativi condivisi, che stanno sullo sfondo di ogni situazione comunicativa»<sup>4</sup>. Dall'altro, un contesto prossimale, che sua volta risulta dal contesto situazionale e dal cotesto.

Il contesto distale entra in gioco nell'identificare il significato convenzionale; esso, infatti, risulta dal testo ma sullo sfondo di un certo contesto distale. «L'interprete prende atto che le parole e le locuzioni contenute nell'enunciato hanno regole d'uso codificate, convenzionalmente condivise da parte degli utenti di quella comunità linguistica»<sup>5</sup>. Il testo assume un significato convenzionale solo sullo sfondo di un certo contesto distale, che comprende naturalmente le convenzioni linguistiche, ma che non si limita ad esse. Il significato convenzionale «rimane

<sup>3</sup> VILLA 2012, 123.

<sup>4</sup> VILLA 2012, 133.

<sup>5</sup> VILLA 2012, 176.

stabile soltanto nei limiti in cui le “assunzioni di sfondo” del contesto distale [...] rimangano immutate»<sup>6</sup>.

Nell’ambito della dimensione di carattere contestuale, invece, il significato convenzionale viene arricchito e specificato tramite l’intervento di elementi legati al contesto prossimale, nella doppia veste di contesto e di contesto situazionale.

L’attività interpretativa di disposizioni giuridiche è fisiologicamente creativa, in quanto l’interpretazione costituisce sempre un arricchimento dello schema semantico contenuto nella disposizione interpretanda; lo schema semantico di partenza (la dimensione convenzionale del significato) è arricchito attraverso l’intervento del contesto prossimale. Tuttavia tale schema semantico non è, a sua volta, creato. Quando infatti il giurista «nell’interpretare una disposizione, ne oblitera, in qualche senso, il significato convenzionale, nel senso che produce una norma il cui significato va al di là della – o va contro la – cornice semantica convenzionale predisposta dalla disposizione interpretanda», allora «ci troviamo al di fuori dell’interpretazione», e invece «nel campo della attività di integrazione del diritto». Tale attività può essere reputata opportuna o inopportuna; in ogni caso «si tratta di un’attività diversa da quella interpretativa in senso stretto».

## 2. *Oltre la dicotomia tra conoscenza e volontà*

Come è noto, l’espressione “positivismo giuridico” può prestarsi a molteplici letture. In questa sede utilizzerò tale espressione enfatizzando due dei caratteri del positivismo<sup>7</sup>: la teoria della legislazione come fonte preminente del diritto.

<sup>6</sup> VILLA 2012, 176.

<sup>7</sup> L’ovvio riferimento è a BOBBIO 1996, 129 ss.

to, e la teoria dell'interpretazione meccanicistica. Se dunque intendiamo per positivismo giuridico una teoria che racchiuda i due caratteri menzionati, si può affermare che la cultura giuridica italiana è orfana del positivismo giuridico. Senza impegnarci in difficili periodizzazioni storiche, si può certamente dire che il positivismo giuridico è stato per un certo tempo la teoria del diritto dominante in Italia; e che non solo non lo è più, ma anzi conta un numero rapidamente decrescente di sostenitori.

Non è forse sorprendente che la cultura giuridica italiana, orfana del positivismo giuridico, senta fortemente il fascino di teorie radicalmente antiformaliste, che negano qualsiasi dimensione cognitiva all'attività dell'interprete risolvendola in mera decisione.

Non è nuova l'osservazione che il fascino dell'antiformalismo radicale nasce anche come reazione al positivismo giuridico imperante fino a tempi relativamente recenti. Come si è osservato suggestivamente, l'agonia della legge ha radice nella sua mitizzazione<sup>8</sup>.

Altrettanto importante, però, è cogliere come le due impostazioni condividano, in definitiva, alcune premesse epistemologiche. Queste premesse ruotano intorno alla dicotomia tra atti conoscitivi e atti volitivi; e, in particolare, intorno a una concezione positivista della conoscenza, che configura il linguaggio conoscitivo come linguaggio descrittivo puro. Si assiste, in tal modo, «ad un radicale impoverimento del linguaggio della conoscenza (ricondotto negli ambiti del linguaggio descrittivo e avalutativo) e ad un ampliamento non controllato del linguaggio della volontà»<sup>9</sup>.

Assai opportunamente, Vittorio Villa sottolinea come questa concezione di “conoscenza pura”, fuori dalla quale vi

<sup>8</sup> CARUSI 2011, 342.

<sup>9</sup> VILLA 2012, 97.

sono solo atti di volontà, appare superata alla luce della meta-scienza più recente. Le osservazioni e le descrizioni sono sempre «impregnate di teoria»<sup>10</sup>; lo scienziato non è impegnato nella mera registrazione di fatti, ma a interrogare il reale sulla base di teorie di partenza, le quali sono costruite anche a partire dai suoi interessi; tuttavia la sua attività è scientifica (e conoscitiva) in tanto in quanto egli si mantenga aperto alle confutazioni che dal reale possono provenire (e disponibile, di conseguenza, a rivedere le sue teorie).

Dunque è solo un modello riduttivo di conoscenza che trasforma l'interpretazione (in quanto certamente non riducibile a mera descrizione di un significato integralmente preesistente) in un mero atto di volontà.

Come sostiene giustamente Vittorio Villa, tanto la teoria dell'interpretazione meccanicistica quanto la teoria dell'interpretazione come mero atto di volontà semplicemente non riescono «a render conto, in modo adeguato, delle pratiche interpretative poste in essere da giudici e giuristi».

Se pure è evidente che gli interpreti non si limitano a constatare un significato preesistente, è altrettanto evidente che la loro attività non è meramente volitiva; anche se probabilmente non è possibile individuare una interpretazione vera, certamente si possono individuare interpretazioni false.

Si è giustamente osservato che seppure le parole «non abbiano in sé significato», «lo traggono dalla convenzionale stipulazione dei parlanti»; «l'ambiguità loro inerente non toglie che il linguaggio sia lo strumento principe del comprendersi, e che le convenzioni sociali consentano, entro ampi limiti, di giudicarne gli usi corretti o sbagliati: nessuno infatti dubita che sia erroneo intendere cintura dove c'è scritto cravatta, servitù prediale quando si dica usufrutto, e così via»<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> VILLA 2012, 53.

<sup>11</sup> CARUSI 2011, 347.

Se una disposizione attribuisce un certo diritto all'usufruttuario, si potrà pure sostenere che quella disposizione sia applicabile per analogia al titolare di una servitù prediale; ma certamente non si potrà sostenere che essa si applichi direttamente al titolare di una servitù prediale. Se una disposizione parla di edifici, non si potrà sostenere che essa si applichi direttamente agli autoveicoli.

Basterebbe forse questo aspetto (il limite costituito dalla cornice semantica convenzionale, sia essa più o meno ampia) a dimostrare la natura (anche) conoscitiva dell'attività di interpretazione. Si potrebbero però aggiungere altre considerazioni, nello stesso senso. Si pensi ad esempio alle argomentazioni orientate alle conseguenze. Esse dimostrano bene come l'attività dell'interprete sia lontana sia da una lettura meccanicistica, sia dalla riduzione a mero atto di volontà.

L'interprete n. 1 sostiene che l'interpretazione  $\alpha$  della disposizione  $\beta$  produrrebbe nel caso  $\gamma$  la conseguenza  $\delta$ , e che la conseguenza  $\delta$  è in contrasto con i fini della legge, oppure semplicemente è indesiderabile; e che dunque è preferibile la interpretazione  $\epsilon$ . È difficile immaginare qualcosa di meno compatibile con una concezione meccanicistica dell'interpretazione. Certamente, l'identificazione dei fini della legge è altamente discutibile, per non dire poi della desiderabilità o meno di  $\delta$ . E tuttavia se l'interprete n. 2 sostenesse che non è vero che da  $\alpha$  discende  $\delta$ , perché esiste un'altra disposizione  $\kappa$  che regola specificamente, e in modo difforme, il caso  $\gamma$ , ben difficilmente l'interprete n. 1 dirà che l'argomento è irrilevante. Dirà magari che l'interprete n. 2 non interpreta in modo corretto  $\kappa$ , oppure utilizzerà altri argomenti a sostegno di  $\epsilon$  e contro  $\alpha$ ; oppure (perfino questo succede!) accetterà l'osservazione, e muterà le proprie conclusioni, o almeno dirà che le ragioni per  $\epsilon$  e contro  $\alpha$  sono meno forti di quanto gli sembrava a prima vista.

Al di là dell'esempio, quello che interessa rimarcare è che l'attività interpretativa coinvolge giudizi di fatto, e non



solo giudizi di valore. Qui non ci si vuole impegnare nella discussione se abbia senso la separazione fra giudizi di fatto e giudizi di valore, né se anche i giudizi di valore possano essere oggetto di conoscenza; ma solo rimarcare che anche ad escludere dall'ambito della conoscenza i giudizi di valore, resta il fatto che l'attività interpretativa si misura anche con fatti (siano essi costituiti dalla cornice semantica, più o meno ampia ma non infinitamente malleabile, delle disposizioni, oppure dai fatti storici che entrano in gioco in vari modi negli argomenti degli interpreti), ed anche solo per questo ha una dimensione conoscitiva.

### 3. *Alla scoperta del contesto*

Il volume di Vittorio Villa si concentra, dichiaratamente, sulla interpretazione delle disposizioni.

Per questo, una ricca serie di elementi, che fanno parte della cultura (non solo giuridica) degli interpreti, sono presi in considerazione solo in quanto elementi del contesto in cui avviene l'interpretazione di disposizioni legislative.

Nelle parole di Villa, all'interno del campo di esperienza giuridico, il contesto di sfondo è composto da «informazioni, credenze teoriche, orientamenti valutativi, tutti elementi di carattere giuridico, condivisi dai componenti (giuristi, giudici, pubblici funzionari, professionisti, eccetera) di una certa cultura giuridica»<sup>12</sup>. Come contesto di sfondo, e poi in sede di arricchimento successivo dello schema semantico convenzionale, questo insieme di credenze e orientamenti gioca un ruolo cruciale.

<sup>12</sup> VILLA 2012, 134.

Rodolfo Sacco parla, suggestivamente, di “valigia dell’interprete”<sup>13</sup>:

«Il giurista interprete ha letto il testo. Ma la lettura del testo non è stata l’unica esperienza della sua vita.

«L’interprete ha incontrato nella sua vita, e ha fatto suoi, criteri di apprezzamento e decisione irrinunciabili (tra il ladro e il derubato, non si conferirà un ulteriore premio al ladro, né un’ulteriore pena al derubato); si è procurato un immenso sapere giuridico, le cui tante radici (la filosofia e la ragione, l’economia, la storia, la comparazione) sono diventate indistinguibili e forse inestricabili, e gli forniscono modelli da utilizzare ed elenchi di soluzioni da evitare [...]

«Porterà con sé centinaia di postulati e migliaia di corollari applicativi, e non saprà dire dove li ha trovati. Crederà, anzi, di averli trovati nel testo.

«È ovvio che se il testo fosse un altro la decisione del giurista sarebbe un’altra.

«Ma se i criteri che il giurista ha imparato su per giù quando ha imparato la lingua, e gli altri che ha imparato nella vita universitaria e professionale, o che ha estratto dai suggerimenti veicolati dall’impegno politico e sociale, non ci fossero, o fossero diversi, la decisione del giurista sarebbe ancora una volta un’altra»<sup>14</sup>.

È evidente che la disposizione interpretanda deve essere arricchita alla luce del coteo costituito dalle altre disposizioni legislative; e prima ancora che essa non ha alcun significato se non sulla base delle regole linguistiche in uso.

Tuttavia il contesto rilevante è ben più complesso; e comprende credenze e orientamenti valutativi che hanno

<sup>13</sup> SACCO 1999, 258 s.

<sup>14</sup> SACCO 1999, 258.

un'esistenza indipendente dalle disposizioni legislative. Adirittura comprende regole che non sono scritte, ma che quel contesto potrebbe facilmente generare.

Una singolare dimostrazione di questa realtà può essere ricavata dall'uso, da parte del legislatore, di espressioni semanticamente ridondanti, ma fondamentali nel dialogo con l'interprete<sup>15</sup>.

La Costituzione si preoccupa di precisare che è dovere e diritto dei genitori «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Sul piano semantico, l'ultima precisazione è superflua (i figli nati fuori dal matrimonio sono pur sempre figli). Ma in quel contesto storico la distinzione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio era fortemente presente alla mente degli interpreti; poteva forse apparire, in qualche misura, legittimata dall'art. 29; il legislatore costituzionale previene una lettura certo non impensabile, che avrebbe arricchito lo schema semantico con una distinzione non desiderata.

Un esempio ancor più evidente è offerto dall'art. 940 c.c.: «se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà». L'inciso è semanticamente superfluo; non aggiunge nulla alla fattispecie. Il fatto è che una diversa regola, ben nota agli interpreti, si era affermata nel diritto romano, una regola che appunto distingueva a seconda che la materia potesse o meno riprendere al sua forma originaria (la famosa *media sententia* giustiniana). Tale regola, consacrata dalla tradizione storica, era così presente nel contesto che il legislatore si preoccupa di escluderla espressamente.

Ed ancora: secondo l'art. 151 c.c. la separazione «può essere chiesta quando si verificano, anche indipendente-

<sup>15</sup> Sul tema cfr. CATERINA e LANTELLA 2011.

mente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole». Semanticamente l'inciso è superfluo; ma prima della riforma del diritto di famiglia il nostro ordinamento ammetteva solo la separazione per colpa; era impensabile che qualcuno reintroducesse, in sede di interpretazione delle nuove disposizioni, un elemento soggettivo?

Questi esempi ci mostrano un legislatore che più o meno consapevolmente previene un arricchimento indesiderato ad opera del contesto; un legislatore che sembra quasi intento ad abrogare delle regole che pure non si ricaverebbero da alcuna espressa disposizione legislativa.

Quasi per reazione alla mitologia di un legislatore onnipotente, intento a creare a partire da una tabula rasa, si è diffusa l'immagine di un legislatore impotente, in balia di ogni stravolgimento da parte degli interpreti. In realtà sia l'idea dell'irrelevanza che quella dell'onnipotenza della legislazione sono incapaci di rendere conto della realtà degli ordinamenti giuridici.

In realtà il legislatore opera in un contesto che influisce in tutte le fasi dell'interpretazione. Si misura con interpreti che sono condizionati dalle proprie premesse teoriche e valoriali. Ma se vuole può interagire intelligentemente con quel contesto; se vuole può chiudere o almeno rendere più stretti gli spazi per operazioni interpretative indesiderate.

D'altra parte (e questo è quel che più ci interessa) è importante registrare che quel complesso di elementi (credenze, valori, regole implicite) non è solo il contesto della interpretazione di testi legislativi. Può essere studiato in quanto tale (ed è ovvio che lo sia, in un'opera che si occupa dichiaratamente dell'interpretazione di disposizioni), ma ha una vita autonoma, ed è importante capire come quelle credenze e quegli orientamenti nascono, si evolvono, si propagano. È forse un lascito di una certa mitologia della legge

che questi elementi culturali tendano ancora ad essere visti prevalentemente come contesto della interpretazione di testi legislativi; ma una migliore comprensione anche dell'interpretazione richiede che la scienza giuridica porti la sua lente su quest'insieme di oggetti, ancora in parte misteriosi.

*Riferimenti bibliografici*

- BOBBIO N. 1996. *Il positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli.
- CARUSI D. 2011. *L'ordine naturale delle cose*, Torino, Giappichelli.
- CATERINA R. e LANTELLA L. 2011. *Il diritto che non c'è*, in «Rivista di diritto civile», 57(4), 2011, 477-489.
- SACCO R. 1999. *L'interpretazione*, in ALPA G., GUARNERI G., MONATERI P.G., PASCUZZI G., SACCO R., *Le Fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, UTET, 157-293.
- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli.